ISTITUTO COMPRENSIVO "E. VANONI" DI ARDENNO (SO)
23011 - Via Libertà, 2 – ☎ 0342 662237
www.icardenno.edu.it - soic815004@istruzione.it – soic815004@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

Allegato al Regolamento di Istituto

Istituto Comprensivo di Ardenno (SO)

Approvato dal Collegio Docenti del 19 dicembre 2024
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 20 dicembre 2024

ALLEGATO AL PTOF 2022-2025

Indice

Art. 1 - Premessa **3**
Art. 2 - Riferimenti normativi **3**
Art. 3 - Azioni di tutela **4**
Art. 4 - Responsabilita' delle varie figure scolastiche **4**
Art. 5 - Strumenti di segnalazione **8**
Art. 6 - Introduzione delle nuove norme per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo ai sensi della Legge N. 70/2024 **8**
Art. 7 - Divieto di utilizzo del telefono cellulare in classe e utilizzo di dispositivi digitali **8**
Art. 8 - Provvedimenti disciplinari e di sostegno nella scuola **8**
Art. 9 - Impugnazioni **13**

Art. 1 - Premessa

Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i preadolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo, che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.
Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'*altro*, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino ad un umiliante e doloroso isolamento sociale.
Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educhi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva. Il presente Regolamento individua pertanto i criteri per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo a scuola, attraverso l'utilizzo di un sistema di gestione antibullismo che consenta di affrontare e combatterli, tramite misure di prevenzione, individuazione e riduzione dei comportamenti e condotte trasgressive, promuovendo l'educazione all'uso critico e consapevole dei social network e dei media al fine di creare un ambiente di apprendimento "sicuro e sereno", in cui tutti gli alunni possano imparare ad accettare e rispettare la "diversità" e poter diventare adulti responsabili e attivi nella società. L'unica arma davvero efficace per combattere il fenomeno è la prevenzione, attraverso la responsabilizzazione delle principali agenzie educative, la famiglia e la scuola. Per tale motivo la scuola ha adottato misure sia educative e formative che specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni. Il Patto Educativo di Corresponsabilità, il Codice Interno, il Protocollo di intervento, il Regolamento d'istituto e il seguente Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo sono strumenti ed espressioni di tale volontà. Per la diffusione del presente Regolamento se ne dispone la pubblicazione mediante l'Albo on line dell'Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola. Il presente documento è inserito nel Ptof di Istituto.

Art. 2 - Riferimenti normativi

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e contrastati da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante

l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e successive modifiche/integrazioni;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalla L.71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- dalle LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (Nota MI prot. 18 del 13/01/2021);
- dalla L.70/2024 Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 3 - Azioni di tutela

I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa rappresenti il cybermobbing per le vittime.

Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente.

I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con attenzione e sensibilità.

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

- **netiquette**, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email.
- norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi virus, malware, etc. – costruiti appositamente);
- sensibilizzazione alla lettura attenta della e policy adottata dall'Istituto;
- costruzione di una propria web-reputation positiva;
- sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del "vamping" (il restare svegli la notte navigando in rete);
- regolamentazione dell'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.

Art. 4 - Responsabilita' delle varie figure scolastiche

L'Istituto Comprensivo di Ardenno dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. Per tale motivo è fondamentale il ruolo attivo e propositivo ricoperto da singole figure e gruppi specifici di lavoro.

4.1.1.Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza

Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (D. M. 13 gennaio 2021, n. 18) evidenziano che gli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia, possano prevedere un Team Antibullismo e un Team per l'Emergenza. La legge 70/2024 conferma tale necessità.

In particolare, il Team Antibullismo è costituito dal Dirigente Scolastico, dal Referente dell'area bullismo e cyberbullismo, dall'Animatore Digitale e dalle altre professionalità eventualmente presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari).

Per ciò che concerne le specifiche funzioni, il Team Antibullismo è coordinato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed è convocato dallo stesso. Esso ha il compito di:

- individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione primaria o universale, di prevenzione secondaria o selettiva e, infine, di prevenzione terziaria o indicata (nell'espletamento di questa funzione partecipa al Team Antibullismo anche il presidente del Consiglio d'Istituto);
- riceve la scheda di "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo" e attiva il team di emergenza;
- consulta il Coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;
- attiva il Team per l'Emergenza;

Anche il Team per l'Emergenza è coordinato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed è convocato dallo stesso. Come gruppo ristretto, composto da Dirigente e Referente, dal coordinatore di classe, nonché psicologo/psicologa se presente, si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo. Il Team per l'Emergenza svolge i seguenti compiti:

- istruisce il caso, redigendo la "Scheda di valutazione";
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i docenti di ciascuna classe; se necessario, coinvolge l'animatore digitale;
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale (i servizi sanitari territoriali, i servizi sociali, la Polizia postale, i Carabinieri, le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati e in luogo delle misure puramente sanzionatorie);

- ➢ in caso di rilevanza penale del comportamento, segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

4.1.2 Il Tavolo permanente di monitoraggio

La Legge 17 maggio 2024, n. 70, prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, istituisca anche un "tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore".

4.1.3.Gli altri organi a livello scolastico

Gli adempimenti delle scuole di ogni ordine e grado nelle attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo riguardano, oltre a quelle sopra esposte, anche altre figure e altri organi che a vario titolo operano all'interno della scuola:

Dirigente Scolastico

- ➢ elabora, in collaborazione con il Referente per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia della scuola, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento viene esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento sono condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
- ➢ individua e nomina il Referente per il bullismo e cyberbullismo d'Istituto;
- ➢ promuove interventi di prevenzione primaria e per la Scuola secondaria sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education;
- ➢ organizza e coordina il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza;
- ➢ predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola; - attiva specifiche intese con i servizi territoriali (Forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti; a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo (art. 5 L. 71/2017). Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il Dirigente a convocare i genitori. Quando invece il Dirigente ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, ne fa subito denuncia per iscritto a un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri);
- ➢ definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo;
- ➢ assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività e iniziative intraprese, anche attraverso la sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto.

Consiglio di Istituto

- ➢ approva il Regolamento d'Istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;

- facilita la promozione del Patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.

Collegio dei docenti

- all'interno del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale;
- in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi;
- predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico;
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dalla scuola, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

Personale docente

- tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al Referente scolastico o al Team Antibullismo, al fine di avviare una strategia di intervento concordata e tempestiva.

Coordinatori dei Consigli di classe

- monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo;
- registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogista, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

Collaboratori scolastici

- svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- segnalano al Dirigente Scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;
- se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

Famiglie

- sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;
- firmano il Patto di corresponsabilità educativa: in questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'Istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo;
- sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Studentesse e studenti

- partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa);
- nella Scuola secondaria di primo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer education.

Art. 5 - Strumenti di segnalazione

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due, compilando il modulo presente sul sito della scuola, area bullismo.

Art. 6 - Introduzione delle nuove norme per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo ai sensi della Legge N. 70/2024

La Legge n. 70/2024 introduce disposizioni per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole, stabilendo l'obbligo per ogni istituto scolastico di istituire un tavolo permanente di monitoraggio e di adottare un codice interno specifico per affrontare questi fenomeni.
Una delle principali innovazioni della legge riguarda l'introduzione di misure rieducative per i minori responsabili di comportamenti aggressivi o lesivi della dignità altrui. Questi percorsi rieducativi potranno includere attività finalizzate a sviluppare nei giovani un senso di rispetto verso gli altri, promuovendo relazioni interpersonali sane e dinamiche di comunicazione non violenta tra loro.

Art. 7 - Divieto di utilizzo del telefono cellulare in classe e utilizzo di dispositivi digitali

La circolare ministeriale n. 5274 del 11 luglio 2024 dispone il divieto di utilizzo del telefono cellulare in classe, inclusi gli scopi educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

Fanno eccezione i casi in cui l'uso del cellulare sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP), come strumento di supporto per alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o altre particolari esigenze documentate.
Tuttavia, sarà consentito l'uso di altri dispositivi digitali, quali PC e tablet, esclusivamente per fini didattici e sotto la supervisione dei docenti.

Art. 8 - Provvedimenti disciplinari e di sostegno nella scuola

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.
Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto. Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.
La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell'Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

Azioni di sistema

- Incontri con lo psicologo;
- Corso di formazione e/o informazione con Polizia delle Comunicazioni o figure esperte;
- Partecipazione a progetti o iniziative di sensibilizzazione al problema del bullismo/cyberbullismo sia rivolti ai genitori sia agli alunni

Infrazione	Condotta	Sanzione	Organo competente
Bullismo fisico	Aggressione fisica	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.	Consiglio di classe
		In caso di recidiva: nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	
		Se condotta ritenuta gravissima: nota disciplinare e allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio di Istituto

Bullismo verbale	Aggressione verbale	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 15 giorni.	Consiglio di classe
		In caso di recidiva: nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	
		Se condotta ritenuta gravissima: nota disciplinare e allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio di Istituto
Bullismo relazionale	Comportamento finalizzato a emarginare la vittima da un gruppo	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 15 giorni.	Consiglio di classe
		In caso di recidiva: nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	
		Se condotta ritenuta gravissima: nota disciplinare e allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio di Istituto
Bullismo sessuale	Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.	Consiglio di classe
		In caso di recidiva: nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	
		Se condotta ritenuta gravissima: nota disciplinare e allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio di Istituto
Bullismo discriminatorio	Comportamento aggressivo dettato da razzismo e xenofobia	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.	Consiglio di classe
		In caso di recidiva: nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	
		Se condotta ritenuta gravissima: nota disciplinare e	Consiglio di Istituto

		allontanamento superiore a 15 giorni.	
Flaming	Aggressione verbale in un social o in un forum	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.	Consiglio di classe
		In caso di recidiva: nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	
		Se condotta ritenuta gravissima: nota disciplinare e allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio di Istituto
Harassment	Aggressione verbale one-to-one in rete	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 15 giorni.	Consiglio di classe
		In caso di recidiva: nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	
		Se condotta ritenuta gravissima: nota disciplinare e allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio di Istituto
Cyberstalking	Atti persecutori in rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.	Consiglio di classe
		In caso di recidiva: nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	
		Se condotta ritenuta gravissima: nota disciplinare e allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio di Istituto
Denigration	Attività finalizzata a danneggiare la reputazione di una persona attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.	Consiglio di classe
		In caso di recidiva: nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	

		Se condotta ritenuta gravissima: nota disciplinare e allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio di Istituto
Impersonation	Violazione ed esercizio abusivo di credenziali informatiche	Nota disciplinare e sospensione da 5 a 15 giorni.	Consiglio di classe
		In caso di recidiva: nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	
		Se condotta ritenuta gravissima: nota disciplinare e allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio di Istituto
Outing and trichery	Diffusione di confidenze altrui attraverso la rete	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 15 giorni.	Consiglio di classe
		In caso di recidiva: nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	
		Se condotta ritenuta gravissima: nota disciplinare e allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio di Istituto
Exclusion	Esclusione o espulsione da un gruppo presente in rete	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 15 giorni.	Consiglio di classe
		In caso di recidiva: nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	
		Se condotta ritenuta gravissima: nota disciplinare e allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio di Istituto
Sexting	Diffusione attraverso la rete di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 15 giorni.	Consiglio di classe
		In caso di recidiva: per fatti gravi nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	

		Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio di Istituto
Happy slapping	Diffusione attraverso la rete di foto/video imbarazzanti	Nota disciplinare e sospensione da 2 a 15 giorni.	Consiglio di classe
		In caso di recidiva: nota disciplinare e sospensione di 15 giorni.	
		Se condotta ritenuta gravissima: nota disciplinare e allontanamento superiore a 15 giorni.	Consiglio di Istituto

Le sospensioni saranno accompagnate dalle seguenti sanzioni aggiuntive:

- ➢ in caso di sospensione sino a 2 giorni: coinvolgimento dell'alunno in **attività di approfondimento** sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, che si concluderanno con la produzione di un elaborato critico su quanto si è appreso.
- ➢ in caso di sospensione superiore a 2 giorni: coinvolgimento in **attività di cittadinanza solidale** presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche.

ELENCO DELLE POSSIBILI ATTIVITÀ RIEDUCATIVE COMMUTATIVE

Attività rieducative commutative alla sanzione con la sorveglianza di un docente
Riordinare la biblioteca scolastica, ripulire il cortile della scuola
Disponibilità a svolgere iniziative a favore della comunità scolastica
Attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere, ingiustificatamente danneggiati e/o alla eliminazione di situazioni di degrado dell'ambiente scolastico volontariamente provocate (tali attività saranno concordate con la famiglia).
Attività da svolgersi nell'ambito delle iniziative di solidarietà promosse dalla scuola (attività concordate con la famiglia).
Lettura di testi o visione di video con valenze educative, dalle quali trarre poi spunti per una comunicazione all'intera classe o una relazione scritta all'/agli insegnante/i

Art. 9 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari agli studenti, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori), entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di

Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato da specifico regolamento che è parte integrante dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 – Comma 1 DPR 249/1998). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.